

ART. 1  
(Oggetto del regolamento)

Secondo le previsioni dello statuto, il presente regolamento disciplina l'attività didattica per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, ai sensi della normativa vigente.

ART. 2  
(Strutture didattiche e corsi di studio)

Per strutture didattiche si intendono:

- a) le Facoltà;
- b) le scuole di specializzazione.

Le strutture didattiche, e i corsi di studio a esse afferenti, sono individuate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente regolamento.

Nelle Facoltà che comprendono più corsi di studio, ivi compresi i corsi paralleli, possono essere istituiti Consigli di corso con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta del Consiglio di facoltà.

Gli eventuali regolamenti di Facoltà sono deliberati dal Senato accademico, su proposta del competente Consiglio di facoltà, e approvati dal Consiglio di amministrazione. Tali regolamenti possono prevedere disposizioni concernenti le modalità di funzionamento dei Consigli di corso di studio.

I regolamenti delle scuole di specializzazione istituite in applicazione di specifiche norme di legge sono deliberati dal Senato accademico, su proposta delle Facoltà cui afferiscono le scuole, e approvati dal Consiglio di amministrazione.

I regolamenti dei corsi di alta specializzazione, gestiti dalle strutture di cui all'art. 23 dello statuto, e dei corsi di perfezionamento, stabiliti ai sensi dell'art. 29 dello statuto, sono contenuti nei decreti istitutivi degli stessi.

ART. 3  
(Articolazione e organizzazione dei corsi di studi)

Il Consiglio della struttura didattica competente prevede l'eventuale articolazione dei corsi di studi in curricula e stabilisce le forme di organizzazione e svolgimento delle attività di docenza nonché i criteri per un'equa distribuzione dei carichi didattici.

I corsi di laurea istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima dell'eventuale differenziazione dei percorsi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare.

E' compito del Consiglio di facoltà la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche ai sensi dell'art. 26 dello statuto. Per ogni attività la struttura didattica competente individua la struttura o la singola persona responsabile, secondo gli indirizzi stabiliti dal Senato accademico d'intesa con il Consiglio di amministrazione. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, previsto dall'art. 36 dello statuto, effettua la valutazione della qualità delle attività

didattiche svolte secondo le attribuzioni di cui all'articolo 57 del regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio di facoltà può deliberare che gli insegnamenti dei corsi di studi siano mutuati, integralmente o per un modulo, da un insegnamento di analogo contenuto di altro corso di studi della Facoltà o di altra Facoltà, sentito il Preside della Facoltà interessata.

Il Consiglio di facoltà può proporre mutuazioni di insegnamenti da altre Università da attuare tramite la stipula di appositi accordi.

Il Consiglio di facoltà determina il numero di crediti formativi universitari da attribuire alle attività didattiche previste nel piano degli studi, tenuto conto dell'impegno complessivo richiesto allo studente.

Le attività didattiche, impartite in forma frontale o non frontale, si distinguono in:

- insegnamenti ufficiali;
- attività integrative curriculari;
- attività integrative non curriculari;
- attività di supporto.

Le modalità di conferimento delle attività didattiche, nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

Qualora un singolo insegnamento risulti fruito da un numero di studenti pari o superiore a 250, ne può essere disposto lo sdoppiamento da parte degli organi accademici e direttivi su proposta motivata del Consiglio di facoltà interessato, anche in relazione alle sezioni e sedi operative nelle quali si articola la Facoltà stessa.

Gli insegnamenti possono essere articolati in moduli. Per ogni insegnamento/modulo o parte di esso potranno essere attribuiti incarichi a non più di due docenti, per non meno di 20 ore ciascuno. Tale previsione non si applica agli insegnamenti impartiti:

- a) nei corsi di laurea attivati nella Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" a esclusione dei corsi interfacoltà;
- b) nelle scuole di specializzazione;
- c) nelle scuole di dottorato di ricerca e nei corsi di dottorato di ricerca.

Gli insegnamenti possono essere tenuti anche in una lingua diversa dalla lingua italiana.

Le strutture didattiche competenti possono fornire agli studenti, con cicli di lezioni introduttive o parallele ai corsi ufficiali, l'approfondimento di carattere didattico-culturale inerente al proprio corso di studi e, ove possibile, attraverso l'utilizzo di laboratori e servizi a ciò dedicati.

Le strutture didattiche competenti possono organizzare la permanenza degli studenti presso le aziende, enti o altri organismi per stage, attività pratiche e tirocini formativi e di orientamento sotto la guida di un tutore.

Oltre ai corsi di insegnamento ufficiale possono essere attivati, con delibera dei Consigli di facoltà, nei limiti generali disposti dal Senato accademico e, per gli aspetti amministrativi, dal Consiglio di amministrazione, corsi liberi.

L'insegnamento dei corsi di introduzione alla Teologia è conferito dal Rettore, su conforme delibera del Comitato direttivo, nel rispetto dei criteri generali e delle modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

ART. 3 bis  
(Corsi di studi interfacoltà)

Su delibera del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico per le parti di rispettiva competenza possono essere istituiti, su proposta approvata dalle Facoltà interessate, corsi di studio interfacoltà, afferenti in tutto o in parte a due o più Facoltà.

Ferme restando le attribuzioni statutarie e regolamentari dei Consigli delle strutture didattiche competenti, per ciascun corso di studio interfacoltà è costituito un apposito Comitato tecnico con compiti di coordinamento del corso e a cui può essere affidata, da parte delle Facoltà interessate, la competenza a formulare proposte per la copertura degli insegnamenti. Il Comitato tecnico è composto dai Presidi delle Facoltà interessate o da loro delegati e da un numero di docenti di ruolo designati in numero di norma eguale da ciascuna delle stesse Facoltà, non superiore a 3 per ciascuna Facoltà.

Con delibere d'istituzione dei corsi di studi interfacoltà di cui al primo comma sono stabilite le restanti determinazioni in ordine agli ordinamenti didattici, all'individuazione della Facoltà di riferimento ai fini amministrativi nonché all'organizzazione delle predette strutture e ai rapporti con le Facoltà. Con le stesse procedure previste per l'istituzione dei corsi sono deliberate le eventuali modifiche successive.

ART. 3 ter  
(Corsi di studi interuniversitari)

Sulla base di apposite convenzioni e su delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, possono essere istituiti e attivati, in armonia con il carattere e le finalità dell'Università Cattolica, corsi di studio interuniversitari con altri Atenei italiani ed esteri.

Le convenzioni determinano, tenuto conto delle norme statutarie e regolamentari dell'Università Cattolica:

- a) le modalità di iscrizione degli studenti;
- b) la responsabilità amministrativa del corso;
- c) le norme di ordinamento e di funzionamento delle attività didattiche;
- d) le modalità di rilascio dei relativi titoli;
- e) ogni altra norma atta a disciplinare i rapporti fra le Università convenzionate.

ART. 4  
(Immatricolazione, iscrizione e frequenza ai corsi di studi)

I titoli di ammissione ai corsi di studi sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Per i corsi di studio a numero limitato si accede con le modalità stabilite dall'art. 57 dello statuto. Sono ammessi studenti stranieri nei limiti e con le modalità stabiliti dal Senato accademico su proposta della struttura didattica competente.

La domanda di immatricolazione deve essere corredata da un'autocertificazione del titolo di studi, dagli altri documenti richiesti e recare l'impegno di osservare i principi di

comportamento di cui all'art. 52 dello statuto. L'Università accerterà d'ufficio l'effettivo possesso del titolo di studio prima di rilasciare il diploma conclusivo del corso universitario o in caso di prosecuzione degli studi presso altra Università, anche non italiana.

A pena di invalidità della iscrizione, nella domanda di immatricolazione gli studenti dichiarano sotto la propria responsabilità:

- a) di aver conseguito il titolo di studi richiesto;
- b) di non essere già iscritti ad altro corso di studio, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca o scuola di dottorato di ricerca dell'Università Cattolica o di altra Università o Istituto universitario, salvo quanto previsto dal successivo nono comma e fatti salvi specifici accordi nazionali e internazionali.

La domanda di iscrizione ad anni successivi deve essere corredata dai documenti richiesti.

L'iscrizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Resta salva la facoltà per l'Università Cattolica di non accogliere l'iscrizione per difetto dei titoli di ammissione o per avvenuto superamento del numero programmato; in tal caso verrà restituito l'importo già versato della prima rata delle tasse e dei contributi.

Le immatricolazioni al primo anno e le iscrizioni ai successivi anni di corso devono essere effettuate nel periodo stabilito annualmente dal Rettore. Domande di iscrizione ad anni di corso oltre i termini fissati possono essere presentate con adeguata motivazione al Rettore.

L'iscrizione degli studenti fuori corso può avvenire anche oltre i termini senza penalità di mora per ritardata domanda.

Gli studenti che hanno ottenuto l'iscrizione a un anno accademico non hanno diritto alla restituzione delle tasse e contributi pagati. Gli studenti in debito con il pagamento delle tasse e contributi non possono sostenere gli esami di profitto e gli esami finali. In difetto di iscrizione ad anni accademici precedenti gli studenti che intendano riprendere gli studi devono regolarizzare le iscrizioni mancanti pagando una tassa di ricognizione nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Gli studenti regolarmente iscritti a un corso di studio hanno diritto, a domanda, di sospendere temporaneamente la carriera relativa al corso medesimo per iscriversi e frequentare, avendone titolo, un master universitario, una scuola di specializzazione, un dottorato di ricerca o una scuola di dottorato di ricerca. Al termine della sospensione gli studenti possono riprendere il corso di studio interrotto a condizione che il corso stesso sia ancora attivo.

Gli studenti che abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per l'intera sua durata senza essersi iscritti a tutti gli insegnamenti previsti dal piano degli studi o senza aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza, qualora la frequenza sia espressamente richiesta, devono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza. Gli studenti che, pur avendo completato la durata normale del corso di studi, intendano modificare il piano di studio mediante inserimento di nuovi insegnamenti cui mai avevano preso iscrizione, devono iscriversi come ripetenti. Il Consiglio della struttura didattica competente può stabilire casi in cui sia necessario prendere iscrizione come ripetente anche a un anno di corso intermedio.

Sono iscritti come fuori corso, salvo che sia diversamente disposto dai singoli ordinamenti didattici:

- a) gli studenti che siano stati iscritti e abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finché non conseguano il titolo accademico;
- b) gli studenti che, essendo stati iscritti a un anno del proprio corso di studi e avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, finché non superino detti esami ovvero non abbiano acquisito il numero minimo di crediti prescritto;
- c) gli studenti che, essendo stati iscritti a un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto entro i termini l'iscrizione in corso, od ottenuto tale iscrizione.

Il Rettore può concedere l'iscrizione fuori corso ad anno intermedio su richiesta dello studente motivata da gravi e fondati motivi.

#### ART. 4 bis

(Ulteriori requisiti di ammissione ai corsi di studio)

Oltre ai requisiti di cui all'articolo precedente, è richiesto, nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, il possesso o l'acquisizione di conoscenze e requisiti curriculari nonché di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine le strutture didattiche competenti definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi che devono essere adempiuti entro i termini previsti dalla normativa vigente. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di studio ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

#### ART. 5

(Piani di studio)

Gli studenti al fine di conseguire i titoli rilasciati dall'Università Cattolica devono seguire i piani di studio da loro redatti nel rispetto degli ordinamenti didattici e di quanto disposto dai rispettivi Consigli di facoltà o di scuola di specializzazione e conseguire i crediti formativi previsti. I crediti sono acquisiti dallo studente a seguito del superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. Il numero e la durata dei corsi di introduzione alla Teologia sono determinati dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico.

Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, è assicurata la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo ed è consentita anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. Le strutture didattiche competenti valuteranno la coerenza con il progetto formativo delle proposte formulate tenuto conto delle motivazioni eventualmente fornite.

Con i regolamenti dei corsi di studio i Consigli di facoltà possono disporre variazioni alla ripartizione dei crediti formativi come attribuiti negli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento fino ad un massimo di 30 crediti, nel rispetto dei minimi stabiliti per ciascuna attività formativa dai decreti ministeriali concernenti le classi dei corsi di studio.

Le strutture didattiche competenti possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e il numero minimo dei crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per

studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente dediti ad attività lavorative.

Il Consiglio di facoltà o il Consiglio della scuola di specializzazione disciplinano i termini e le modalità per la presentazione, per l'approvazione e per le modifiche dei piani di studio.

In caso di attivazione di nuovi ordinamenti degli studi o modifica degli stessi e di revisione da parte della Facoltà dei piani di studio dalla stessa determinati, gli studenti fuori corso possono adeguare il piano di studio mantenendo la qualifica di fuori corso.

Gli studenti che abbiano acquisito il numero totale di crediti richiesti dal piano degli studi possono conseguire il titolo di studio anche prima che sia conclusa la durata normale del proprio corso di studi.

ART. 5 bis  
(Riconoscimento di crediti)

Le strutture didattiche competenti, in coerenza con la propria caratterizzazione, stabiliscono quali crediti acquisiti in altri corsi attivati presso l'Università Cattolica nonché presso altre Università e quali conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università o altra istituzione universitaria saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) equipollenza del percorso formativo precedente dello studente con gli obiettivi formativi qualificanti il corso di studio e dei relativi contenuti degli insegnamenti;
- b) non obsolescenza delle competenze precedentemente acquisite;
- c) carico didattico complessivo delle attività precedentemente svolte dallo studente comparate con quanto richiesto dal corso di studio, con particolare attenzione allo svolgimento di attività di laboratorio ove previste.

Le strutture didattiche competenti assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già acquisiti dallo studente in precedenti percorsi formativi, secondo criteri e modalità previsti dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studi, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Le strutture didattiche competenti possono altresì riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia.

L'ammontare dei crediti formativi universitari riconoscibili per le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, nonché per le conoscenze e abilità professionali, è determinato dalle strutture didattiche competenti entro i limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti. Le stesse attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

Le domande intese a ottenere il riconoscimento di crediti formativi universitari devono essere presentate entro i termini stabiliti annualmente dal Rettore e sono esaminate dalle strutture didattiche competenti nel più breve tempo possibile.

ART. 5 ter  
(Commissioni paritetiche)

Per i fini di cui al presente articolo, presso ciascuna Facoltà è istituita una Commissione paritetica composta da un numero massimo di tre docenti e tre studenti. La Commissione è nominata dal Preside, sentito il Consiglio di facoltà, ed è composta da docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e da rappresentanti degli studenti nei Consigli di facoltà eletti a norma del successivo comma.

Ove nei Consigli di facoltà siano presenti più di tre rappresentanti degli studenti, questi eleggeranno tra loro i membri della Commissione in numero di tre. Qualora il numero dei rappresentanti degli studenti presenti nei Consigli di facoltà sia inferiore a tre sarà proporzionalmente ridotto il numero dei docenti facenti parte la Commissione.

Di ogni riunione è redatto un verbale che viene trasmesso al Preside ed è allegato ai verbali dei Consigli di facoltà in cui si trattano le corrispondenti materie.

La Commissione esprime, entro 30 giorni dalla richiesta del Consiglio di facoltà, un parere in ordine alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati deliberati dalle Facoltà. Qualora il parere non sia favorevole, in caso di disaccordo del Consiglio di facoltà, la deliberazione è assunta dal Senato accademico. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

Il Preside può chiedere alla Commissione di esprimere un parere anche in ordine ad altre questioni attinenti allo svolgimento delle attività didattiche. La Commissione è convocata almeno una volta all'anno e comunque su richiesta della maggioranza dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di facoltà.

ART. 6  
(Esami di profitto: Commissioni e modalità di svolgimento)

Ogni Facoltà determina per ciascun anno accademico, nel rispetto di quanto previsto negli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio e di quanto di seguito disposto, le modalità di ammissione e di svolgimento degli esami di profitto e ne dà adeguata comunicazione agli studenti.

Gli esami possono essere orali, orali preceduti da una o più prove scritte, scritti; può essere prevista anche una prova pratica complementare. Gli esami di profitto, con relativi elaborati, possono essere tenuti anche in una lingua diversa dalla lingua italiana.

Le prove scritte per il superamento degli esami sono conservate agli atti, dopo la verbalizzazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Senato accademico.

Nel corso di un anno accademico e nel rispetto delle propedeuticità eventualmente previste, gli studenti in regola con l'iscrizione possono sostenere, senza alcuna limitazione numerica, indipendentemente da eventuali precedenti riprovazioni, tutti gli esami al termine dei corsi inseriti nel proprio piano di studio. In sede di determinazione, ai sensi del primo comma, delle modalità di ammissione agli esami di profitto le Facoltà possono prevedere che un esame non superato non possa essere sostenuto nuovamente prima che sia trascorso un periodo minimo di tempo stabilito dalle Facoltà medesime, comunque non superiore a 4 settimane.

In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto e in ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli a ciclo unico, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente gli insegnamenti o moduli coordinati per i quali verranno effettuate prove di esame integrate. Non può essere prevista, salvo autorizzazione del Senato accademico, una prova di esame integrata relativa a più di 2 insegnamenti.

E' consentito allo studente di ritirarsi prima della conclusione della prova d'esame. In caso di valutazione positiva è consentito allo studente di rinunciare, fino al momento antecedente la verbalizzazione, il voto conseguito. Qualora lo studente abbia conseguito una votazione negativa, la relativa trascrizione sul verbale è utilizzabile ai fini statistici, non è riportata sul libretto universitario dello studente e sulla sua carriera scolastica. Non può essere ripetuto l'esame o altra verifica del profitto già verbalizzati con esito positivo.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside della facoltà che eroga l'insegnamento o dal Presidente del consiglio di corso di laurea, se delegato.

Ogni Commissione è composta da almeno 2 membri: il professore ufficiale dell'insegnamento, con funzioni di Presidente, e un altro professore ufficiale o un ricercatore universitario o un assistente universitario del ruolo a esaurimento o un cultore della materia. In caso di assenza o impedimento giustificati da parte del Presidente di commissione, la stessa sarà presieduta da un altro professore, all'uopo nominato con le modalità stabilite al comma precedente.

Ai fini della partecipazione alle Commissioni per gli esami di profitto, i cultori della materia sono nominati, su proposta del professore ufficiale, dal Preside della facoltà o, in sua vece, dal Presidente del consiglio di corso di laurea, se delegato. I cultori della materia devono essere in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale o di diploma di laurea conseguito in base alle normative previgenti al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di specifica preparazione nella disciplina oggetto d'esame.

Le Commissioni possono articolarsi in sottocommissioni per iniziativa e sotto la responsabilità del Presidente della commissione, in modo che sia assicurato un ordinato ed efficiente svolgimento degli esami. Il Presidente garantisce, ove possibile, agli studenti che lo richiedano, l'opportunità di essere da lui stesso esaminati.

Qualora un insegnamento, attivato negli anni accademici precedenti, non sia stato attivato nell'anno accademico corrente, il Preside o il Presidente del consiglio di corso di laurea, se delegato, nomina un'apposita Commissione.

In caso di prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, il Preside nel nominare la Commissione prevede che ne facciano parte tutti i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati e nomina come Presidente il titolare di più elevata qualifica e con maggiore anzianità accademica. La valutazione del profitto dello studente è collegiale e il voto è unico ed è attribuito complessivamente agli insegnamenti o moduli coordinati oggetto della prova.

Il verbale di esame è sottoscritto dal componente o dai componenti della Commissione che hanno proceduto all'esame e dal Presidente. La firma del Presidente sul verbale attesta la regolarità delle operazioni di esame, l'attribuzione del voto conseguito dal candidato nonché,

salvo quanto previsto per gli esami scritti e per gli esami dei corsi a distanza, la sua presenza nell'aula d'esame. Il verbale è firmato altresì per presa visione dal candidato.

Nel caso in cui l'esame sia consistito solo in una o più prove scritte, l'esame si considera superato alla data in cui è stata effettuata la prova scritta finale. Nel caso in cui l'esame venga integrato con domande orali, l'esame si considera superato alla data in cui si è proceduto all'integrazione della valutazione e all'attribuzione definitiva del voto. Nei suddetti casi le verbalizzazioni sono sottoscritte dal Presidente, da chi ha proceduto alla correzione della prova ed eventualmente dal componente o dai componenti della Commissione che hanno proceduto all'integrazione dell'esame.

Il voto è sempre espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere attribuita la lode.

Le prove orali di esame sono pubbliche. Il Presidente della commissione assicura l'ordine per il regolare svolgimento degli esami.

Il Presidente della commissione deve restituire i verbali ai competenti Servizi alla conclusione di ciascuna seduta di esame.

La composizione, il funzionamento e i criteri di valutazione delle Commissioni per gli esami di profitto delle scuole di specializzazione sono disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 2, quinto comma, del presente regolamento nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Sono nulli gli esami sostenuti in difetto dei requisiti amministrativi o di propedeuticità previsti.

#### ART. 6 bis

(Esami di profitto nei corsi attivati a distanza)

Gli esami di profitto per i corsi attivati a distanza possono svolgersi anche presso le sedi dei corsi stessi, con l'osservanza delle previsioni di cui all'art. 6 e di quanto disposto dai successivi commi.

Nel caso di esami scritti la competente struttura didattica assicura con apposito personale la vigilanza sulla somministrazione e sullo svolgimento delle prove.

Nel caso di esami orali la competente struttura didattica può disporre lo svolgimento dell'esame tramite videoconferenza e prevedere la verbalizzazione in forma elettronica dell'esame stesso. In questo caso, deve essere assicurata la presenza del Presidente della Commissione di esami durante la videoconferenza.

#### ART. 6 ter

(Conoscenza di una lingua straniera)

Per conseguire la laurea è obbligatoria la conoscenza di almeno una lingua straniera dell'Unione europea oltre l'italiano: le strutture didattiche competenti stabiliscono le modalità di verifica di tale conoscenza, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

ART. 7

(Esami finali: Commissioni e modalità di svolgimento)

Ciascuna Facoltà può prevedere i criteri di composizione delle Commissioni che conferiscono titoli accademici, le modalità delle prove finali e i criteri per la valutazione di queste e dell'intero curriculum degli studi, ivi compresi i corsi di introduzione alla Teologia, ai fini della determinazione del voto finale, nel rispetto degli ordinamenti didattici di ciascuna e di quanto di seguito disposto.

Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Le Commissioni sono nominate dal Preside di facoltà o dal Presidente del consiglio di corso di laurea, se delegato.

Fanno parte della Commissione professori ufficiali, ricercatori universitari, assistenti universitari del ruolo a esaurimento. Possono essere chiamati a integrazione della Commissione anche studiosi, nell'ambito delle materie professate nella Facoltà o nelle Facoltà dell'Ateneo, nonché personalità scientifiche o docenti di ruolo presso altre Università italiane ed estere. Ai predetti possono anche essere affidate le funzioni di relatore o correlatore, con i criteri stabiliti dalle singole strutture didattiche.

Le Commissioni per gli esami relativi alla prova finale dei corsi di laurea magistrale nonché dei corsi di laurea precedenti l'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, sono costituite da almeno 7 membri di cui almeno 4 professori ufficiali di insegnamenti impartiti nella Facoltà. Per la regolarità del funzionamento della Commissione devono essere presenti almeno 5 dei membri (di cui almeno 3 professori ufficiali di insegnamenti) che ne fanno parte.

Le Commissioni per gli esami relativi alla prova finale dei corsi di laurea sono costituite da almeno 5 membri di cui almeno 3 professori ufficiali di insegnamenti impartiti nella Facoltà. Per la regolarità del funzionamento della Commissione devono essere presenti almeno 3 dei membri (di cui almeno 2 professori ufficiali di insegnamenti) che ne fanno parte.

Le Commissioni per gli esami relativi alla prova finale dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere presiedute dal Preside o, in sua vece, dal Presidente del consiglio di corso di laurea o, salvo diversa disposizione del Preside, dal professore di ruolo di più elevata qualifica e di maggiore anzianità componente la Commissione.

Le Commissioni per gli esami relativi alla prova finale dei corsi di laurea e di laurea magistrale dispongono in ogni caso di 110 punti. L'esame di laurea e di laurea magistrale si intende superato con una votazione minima di 66/110. Qualora il candidato ottenga il massimo dei voti, può essere attribuita all'unanimità la lode.

La composizione, il funzionamento e i criteri di valutazione delle Commissioni per gli esami finali relativi ai corsi di studio delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione sono disciplinati secondo specifiche norme di legge nonché, per le scuole di specializzazione, da quanto previsto nei regolamenti di cui all'art. 2, quinto comma.

Gli esami finali, con i relativi elaborati, possono essere tenuti anche in una lingua diversa dalla lingua italiana. Gli esami orali relativi alla prova finale sono pubblici. Il Presidente della Commissione assicura l'ordine per il regolare svolgimento degli esami.

Il titolo di studio si intende conseguito con il superamento della prova finale.

ART. 7 bis  
(Certificato supplementare)

Le strutture didattiche competenti stabiliscono le modalità per il rilascio, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, di un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

ART. 8  
(Riconoscimento di studi compiuti all'estero)

Gli studenti in possesso di titoli di studio esteri che intendano iscriversi all'Università Cattolica devono rispettare la specifica normativa vigente.

I Consigli di facoltà deliberano sul riconoscimento degli studi compiuti all'estero qualora non sia già disposto dalla normativa vigente. Nel caso siano riconosciuti attività di studi ed esami sostenuti presso Università estere può essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo. I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equipollenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università Cattolica solo in presenza di trattati bilaterali di riconoscimento.

Gli studenti dell'Università Cattolica possono svolgere parte dei propri studi presso strutture estere di livello universitario nell'ambito di accordi fra gli enti interessati e su autorizzazione del Consiglio della struttura didattica competente. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, i Consigli delle strutture didattiche competenti deliberano di riconoscere le frequenze e gli esami sostenuti all'estero riportandoli con una denominazione che sia riferibile alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studi. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti, il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

ART. 9  
(Trasferimento e passaggio di studenti)

Gli studenti possono chiedere congedo per il trasferimento ad altro Ateneo presentando domanda nel periodo stabilito annualmente dal Rettore. Oltre tale termine, il Rettore può rilasciare il congedo per altro Ateneo che abbia comunicato il nulla osta di accoglimento. Il Rettore può altresì accogliere trasferimenti da altro Ateneo quando ritenga che la richiesta sia adeguatamente motivata.

Salvo quanto diversamente disposto dal Senato accademico, su proposta del Consiglio di facoltà interessato, gli studenti, in qualunque anno di corso, possono chiedere il passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Università Cattolica, presentando domanda al Rettore nel periodo stabilito ai sensi del comma precedente. Il Rettore può accordare il passaggio ad altro corso di studi oltre tale data, quando ritenga che la richiesta sia adeguatamente motivata.

I Consigli delle strutture didattiche competenti deliberano circa lo svolgimento dell'ulteriore carriera degli studenti provenienti per trasferimento o passaggio, o già in possesso di titolo accademico, previo l'eventuale riconoscimento della pregressa carriera ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 bis del presente regolamento. Gli organi competenti deliberano, ai sensi dell'art. 57 dello statuto, norme specifiche circa l'accesso ai corsi di studi a numero programmato.

Il trasferimento o il passaggio che non comportino il riconoscimento di corsi frequentati ed esami superati e quindi prevedano l'ammissione al primo anno di corso vengono effettuati in via amministrativa senza delibera dei Consigli di facoltà, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma.

Le deliberazioni devono essere prese entro 30 giorni dall'arrivo della documentazione. Le strutture didattiche competenti possono delegare le decisioni al Preside, a persona da lui individuata o ad apposite Commissioni. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere notificate all'interessato.

#### ART. 10

(Cessazione o sospensione della qualità di studente)

Gli studenti hanno facoltà di rinunciare agli studi intrapresi senza obbligo di pagare le tasse scolastiche e contributi arretrati di cui siano eventualmente in difetto. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne limitino l'efficacia. A coloro che hanno rinunciato agli studi potranno essere rilasciati certificati relativamente alla carriera scolastica precedentemente percorsa.

A decorrere dall'anno accademico 2009/10 non possono prendere iscrizione a un nuovo anno accademico e, pertanto, cessano dalla qualità di studente gli studenti che non abbiano preso regolare iscrizione per cinque anni accademici consecutivi o gli studenti che, trascorsa la durata normale del corso di studi, non abbiano superato esami per cinque anni accademici consecutivi. La predetta disposizione non si applica agli studenti che debbano sostenere solo l'esame di laurea ovvero che abbiano conseguito tutti i crediti a eccezione di quelli previsti per la prova finale.

Allo studente può essere accordata la sospensione temporanea della carriera ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, nono comma, del presente regolamento e di quanto disposto dalla normativa vigente. Il periodo di sospensione non è computato ai fini della cessazione dalla qualità di studente di cui al secondo comma del presente articolo.

#### ART. 10 bis

(Immatricolazioni "ex novo" con eventuale abbreviazione di corso)

Gli studenti che hanno rinunciato agli studi o sono incorsi nella decadenza della qualità di studente prima del 1° novembre 1999, e gli studenti che sono incorsi nella cessazione della qualità di studente ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, primo e secondo comma, possono chiedere di immatricolarsi "ex novo" ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti. Le strutture didattiche competenti stabiliscono, a norma dell'art. 5 bis, quali crediti acquisiti nella precedente carriera universitaria possono essere riconosciuti.

ART. 11  
(Corsi singoli)

Per ciascun anno accademico le iscrizioni ai corsi singoli sono disciplinate secondo le seguenti categorie:

- a) studenti iscritti a Università estere nel rispetto, per i cittadini stranieri, della normativa vigente;
- b) studenti iscritti a corsi di studi presso Università italiane preventivamente autorizzati dal Consiglio della struttura didattica competente dell'Ateneo di appartenenza;
- c) chiunque, già in possesso di diploma di laurea o di laurea magistrale, per il completamento del curriculum seguito;
- d) chiunque interessato, non rientrante nelle categorie di cui ai punti precedenti, in possesso dei titoli necessari per l'iscrizione al corso di studi cui afferisce il corso singolo previamente autorizzato dal Consiglio della struttura didattica competente;
- e) chiunque interessato, non in possesso dei titoli di cui al punto d), previamente autorizzato dal Consiglio della struttura didattica competente.

Ciascuno studente può iscriversi a corsi singoli corrispondenti a un numero di crediti formativi universitari stabilito dal Consiglio della struttura didattica competente e, di norma, non superiore a 30 per anno accademico, per non più di due anni accademici; eventuali deroghe sono deliberate, su istanza motivata, dal Consiglio della struttura didattica competente. L'importo del contributo per l'iscrizione è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Gli iscritti a corsi singoli possono sostenere gli esami relativi a tali corsi di norma entro gli appelli dell'anno accademico di rispettiva frequenza.

Alla fine del corso possono essere rilasciati certificati attestanti la frequenza e gli esami eventualmente sostenuti. I Consigli delle strutture didattiche competenti deliberano nel rispetto delle norme stabilite dal Senato accademico le modalità per la convalida degli esami sostenuti e le frequenze maturate a titolo di corsi singoli ai fini dell'eventuale carriera universitaria. A tali fini non sono convalidabili gli esami e le frequenze degli iscritti di cui alla lettera e) del primo comma.

ART. 12  
(Gestione informatica della carriera dello studente)

Nel rispetto della normativa di legge in materia di trattamento dei dati personali mediante sistemi informativi automatizzati e della relativa tutela, il libretto degli esami e i documenti di riconoscimento dello studente possono essere sostituiti con documenti a carattere informatico.

Nel rispetto della predetta normativa i dati concernenti le immatricolazioni, le iscrizioni, i pagamenti delle tasse e dei contributi, la tenuta dei fascicoli personali, dei registri matricolari, degli archivi e della carriera scolastica dei singoli studenti sono depositati in archivi informatici.

La procedura di verbalizzazione degli esami può essere adeguata a esigenze di miglioramento del servizio mediante l'utilizzazione di sistemi informativi automatizzati.

ART. 13  
(Calendario delle attività)

Il Senato accademico, sentite le strutture didattiche competenti, stabilisce annualmente il calendario delle lezioni per ciascun corso di studi, nonché delle altre attività didattiche.

L'orario delle lezioni e il calendario degli esami di profitto e degli esami finali sono predisposti, sentiti i docenti interessati, dai competenti servizi amministrativi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Senato accademico in modo tale da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti e sono approvati dal Preside di facoltà o, se delegato, dal Presidente del consiglio del corso di laurea. Le lezioni e le altre attività didattiche di norma si effettuano per ciascun insegnamento su 3 giorni distinti della settimana. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori sono resi pubblici.

Il Senato accademico, su proposta dei Consigli delle strutture didattiche competenti, stabilisce il numero annuale degli appelli ufficiali, di norma pari a 8 e distanziati l'uno dall'altro di almeno 14 giorni. I Consigli delle strutture didattiche competenti, previa autorizzazione del Rettore, possono prevedere appelli straordinari, in particolare per gli studenti fuori corso e per gli studenti iscritti a Università estere.

Il calendario delle lezioni e degli esami viene reso noto agli studenti con congruo anticipo rispetto alle date di inizio. Le date di esame già fissate e comunicate non possono essere cambiate. Possono eventualmente essere posticipate previa autorizzazione del Preside.

Il Preside stabilisce tempi e modalità per il deposito dell'argomento della prova finale e per la presentazione della relativa domanda.

ART. 14  
(Guide dei corsi di studi)

Annualmente i Consigli di facoltà o di scuola di specializzazione deliberano le norme e i piani di studio.

Le norme e i piani di studio nonché i programmi degli insegnamenti dei corsi di studi per l'anno accademico sono pubblicati nelle guide delle Facoltà e delle scuole di specializzazione con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno accademico.

Le guide di cui al comma precedente tengono luogo del manifesto degli studi previsto dalle norme vigenti.

ART. 14 bis  
(Attività di orientamento pre-universitario)

E' istituito un servizio di Ateneo per il coordinamento dell'attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore. Le strutture didattiche competenti concorrono alla progettazione e all'organizzazione delle attività da svolgere.

ART. 15  
(Tutorato)

Il tutorato ha come obiettivo di favorire il processo di apprendimento e di studi e di orientare gli studenti ad affrontare problemi personali e di gruppo che possono presentarsi nel loro iter formativo.

Sono considerate attività di tutorato:

- a) l'informazione sistematica sull'ordinamento degli studi e i diversi servizi offerti dall'Università Cattolica;
- b) l'orientamento per la scelta dei piani di studio, per la pianificazione degli esami di profitto e per la scelta dell'argomento della prova finale;
- c) l'insegnamento delle metodologie di apprendimento;
- d) il sostegno al superamento di difficoltà soggettive e oggettive all'apprendimento;
- e) l'addestramento all'uso delle attrezzature messe a disposizione per lo studio.

Le strutture didattiche competenti promuovono e realizzano, in ogni corso di studio, le attività di tutorato sulla base di propri programmi deliberati dai rispettivi Consigli nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Il Senato accademico promuove il coordinamento generale di attività di tutorato, determinando gli obiettivi da conseguire e sottoponendo a verifiche periodiche i risultati raggiunti.

Fermo restando quanto previsto dal successivo comma, le attività di tutorato sono svolte dal personale docente e da tutor individuati dai Consigli delle strutture didattiche competenti, con la collaborazione del personale non docente per le attività di informazione.

Alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività di tutorato svolte dalle singole Facoltà e dai singoli corsi di studio è assicurata la partecipazione delle rappresentanze studentesche. Le strutture didattiche possono prevedere per esigenze specifiche riconosciute dal Senato accademico che, allo svolgimento delle attività di tutorato, collaborino gruppi ristretti di studenti adeguatamente formati e selezionati a tale fine. L'assegnazione delle collaborazioni, previa approvazione del Senato accademico e degli organi direttivi per quanto di rispettiva competenza, avviene in base a concorso secondo le norme approvate dai Consigli delle strutture didattiche.

ART. 15 bis

(Tutorato di tirocinio curriculare, extra-curriculare e tutorato delle attività pratiche)

L'Università Cattolica attiva tirocini volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso.

Alle attività svolte nel corso dei tirocini curricolari possono essere attribuiti crediti formativi universitari secondo le previsioni di cui al precedente articolo 5 bis.

Le attività di tutorato di tirocinio curriculare sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico. Le Facoltà potranno adottare specifiche norme di attuazione, da emanarsi con decreto rettorale, in relazione alle proprie esigenze.

Le Facoltà potranno inoltre disciplinare le attività di tutorato di tirocinio extra-curriculare e ulteriori attività pratiche con norme da approvarsi da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

ART. 16

(Dottorati di ricerca e scuole di dottorato di ricerca)

L'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca, le modalità di accesso, la loro gestione e il conseguimento del titolo sono disciplinati con regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, per le parti di rispettiva competenza, sulla base della disciplina vigente e secondo le previsioni dello statuto.

ART. 17

(Master universitari)

L'attivazione dei corsi di master universitario di primo e di secondo livello, le modalità di accesso, la loro gestione e il conseguimento dei titoli sono disciplinati con regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, per le parti di rispettiva competenza, sulla base della disciplina vigente e secondo le previsioni dello statuto.

ART. 18

(Diritti e doveri degli studenti)

Gli studenti sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento di cui agli artt. 10 e 52 dello statuto e all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell'Università Cattolica. L'Ateneo promuove la conoscenza delle norme statutarie e regolamentari.

Sono assicurati agli studenti la partecipazione negli organi delle strutture didattiche, la collaborazione alle attività di Ateneo e lo svolgimento delle attività culturali e sportive, secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento generale di Ateneo.

Agli studenti è assicurato il puntuale adempimento dei doveri di cui all'art. 19 del presente regolamento da parte dei docenti, dei ricercatori e dei titolari di attività didattiche integrative.

Gli studenti sono tenuti al rispetto del regolare svolgimento delle attività didattiche e degli esami e alla corretta e diligente conservazione della documentazione relativa agli studi effettuati.

L'Ateneo garantisce i sussidi tecnici e didattici specifici ai fini della piena fruizione dei diritti e del puntuale adempimento dei doveri da parte degli studenti diversamente abili.

ART. 18 bis

(Competenze disciplinari nei riguardi degli studenti)

Costituisce illecito disciplinare qualunque comportamento, doloso o colposo, commesso dallo studente in violazione dei doveri previsti dalle norme statutarie e regolamentari dell'Università Cattolica.

In caso di illecito disciplinare possono applicarsi le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione scritta;

- b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
- c) sospensione da uno o più esami anche per più di una sessione;
- d) esclusione temporanea, con conseguente perdita di frequenze e sessioni di esami, o permanente dall'Università Cattolica.

Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell'infrazione commessa, della personalità dell'incolpato nonché della idoneità della stessa a prevenire la commissione di eventuali fatti della stessa indole.

Le competenze disciplinari nei riguardi degli studenti spettano, secondo quanto previsto al settimo e ottavo comma, al Rettore e al Senato accademico, integrato dal rappresentante degli studenti eletto ai sensi del terzo comma dell'art. 20 dello statuto. Esse si esercitano senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

La notizia di illecito disciplinare è verificata da una Commissione istruttoria che, oltre allo svolgimento delle indagini, deve ascoltare lo studente. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito con possibilità di farsi assistere da persona di sua fiducia. Non possono decorrere meno di dieci giorni tra la data di ricezione dell'avviso di apertura del procedimento e la data di presentazione dello studente dinanzi alla Commissione istruttoria.

La Commissione istruttoria è composta:

- a) da tre professori di prima fascia, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Rettore;
  - b) dal Preside della Facoltà cui appartiene lo studente o dai Presidi delle Facoltà interessate quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà;
  - c) dal rappresentante degli studenti eletto ai sensi del terzo comma dell'art. 20 dello statuto.
- I componenti la Commissione istruttoria di cui alla precedente lettera a) rimangono in carica per la durata di due anni accademici. Il mandato è rinnovabile.

Il Rettore può applicare una misura cautelare al fine di prevenire gravi pregiudizi per la vita universitaria.

L'ammonizione viene irrogata dal Rettore. Avverso l'applicazione dell'ammonizione lo studente può proporre ricorso al Senato accademico integrato ai sensi del terzo comma.

Le sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) vengono irrogate dal Senato accademico integrato ai sensi del terzo comma. Lo studente deve essere invitato a presentarsi innanzi al Senato accademico integrato ai sensi del terzo comma con l'osservanza delle previsioni e dei termini di cui al quarto comma.

Tutte le decisioni sono rese esecutive dal Rettore o da un suo delegato. Nel caso in cui venga irrogata la sanzione dell'esclusione permanente dall'Università Cattolica di cui alla lettera d), lo studente è invitato a dichiarare presso quale altra Università intenda trasferirsi; qualora lo studente nello spazio di 15 giorni non dichiari a quale Università intenda trasferirsi, gli viene rilasciato il foglio di congedo per l'Università più vicina.

Tutte le sanzioni disciplinari rese esecutive vengono registrate nella carriera scolastica dello studente e sono trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altre Università o Istituto universitario vengono applicate anche quando lo studente si trasferisca all'Università Cattolica.

Le ulteriori modalità per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico degli studenti sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Senato accademico sentito il Consiglio di amministrazione.

#### ART. 19

(Doveri dei docenti, dei ricercatori e dei titolari di attività didattiche integrative)

Tutti i docenti e i ricercatori sono tenuti al rispetto dei principi di cui agli artt. 10, 44 e 46 dello statuto e all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell'Università Cattolica.

I titolari delle attività didattiche di cui all'art. 3, settimo comma, del presente regolamento sono tenuti:

- a svolgere le attività loro affidate dai Consigli delle strutture didattiche competenti. Eventuali assenze vanno tempestivamente comunicate agli uffici amministrativi competenti, che provvedono a informarne il Preside o i responsabili delle strutture didattiche interessate o il Direttore della scuola di specializzazione e gli studenti;
- a compilare il registro delle attività svolte. I registri, aggiornati almeno mensilmente, sono tenuti a disposizione del Preside e consegnati al medesimo alla conclusione dell'attività o comunque alla fine dell'anno accademico.

I titolari di insegnamenti ufficiali, inoltre, sono tenuti:

- a stabilire l'orario settimanale di ricevimento degli studenti per l'intero anno accademico e a rispettarlo;
- ad assegnare un numero di tesi/elaborati relativi alla prova finale secondo quanto stabilito dalla Facoltà o dalle strutture didattiche competenti ai fini di un'equa ripartizione del carico didattico.

I compiti dei ricercatori sono stabiliti in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico.

Le misure da adottare in caso di inosservanza degli obblighi previsti sono stabilite dallo statuto e dal regolamento generale di Ateneio.

#### ART. 20

(Norme comuni)

L'Università Cattolica assicura adeguata pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in ordine agli aspetti di organizzazione dell'attività didattica mediante affissioni agli albi di Facoltà, avvisi inseriti sul sito web, comunicazioni personali.

Le istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti sono indirizzate al Rettore. I provvedimenti sono assunti dal Rettore ferme restando le competenze delle strutture didattiche interessate.

L'ammontare dei diritti di segreteria, dovuto per gli atti di competenza degli uffici dell'Università Cattolica, è stabilito di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università Cattolica.

**ART. 21**  
**(Norme transitorie)**

L'Università Cattolica assicura agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati alla data di entrata in vigore di nuovi ordinamenti didattici, la conclusione degli stessi e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti. Le Facoltà disciplinano termini e modalità per l'opzione ai fini dell'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi ordinamenti, valutando altresì in termini di crediti universitari le attività formative precedentemente acquisite.

Sino al riordino, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, dell'ordinamento didattico del corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria, i corsi di insegnamento in esso impartiti hanno una durata minima di 60 ore di lezione se corrispondenti a una annualità e di 30 ore se corrispondenti a una semestralità.